

Tributi locali: le novità contenute nella bozza del Decreto Rilancio

Scritto da Interdata Cuzzola | 14/05/2020

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, segnaliamo le novità in materie di tributi locali contenute nella bozza del Decreto Rilancio, evidenziando che bisognerà attendere la suddetta pubblicazione per l'operatività delle nuove disposizioni.

L'art. 148 prevede lo slittamento dal 30 giugno al 31 luglio (ossia, lo stesso per la delibera del bilancio di previsione) per l'approvazione delle tariffe TARI e IMU.

L'art. 184 prevede, in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto, l'esenzione dalla prima rata relativa all'anno 2020, dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e termali; per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e per gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; per il mancato introito, i Comuni potranno beneficiare di un fondo istituito presso il Ministero dell'Interno, la cui ripartizione avverrà con successivo decreto ministeriale.

L'art. 187 prevede un fondo di 100 milioni per il ristoro parziale dei mancati introiti relativi all'imposta di soggiorno subiti dai Comuni.

L'art. 187 bis prevede l'esonero dal pagamento della TOSAP e del COSAP per i titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020; inoltre, fino al 31 ottobre 2020 le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse saranno presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga e senza imposta di bollo; ancora, verrà disapplicato il termine massimo di 90 giorni per il mantenimento delle strutture amovibili e non sarà necessaria l'autorizzazione paesaggistica. Anche in questo caso, è previsto un fondo presso il Ministero dell'Interno per il ristoro delle mancate entrate, con successiva ripartizione a favore dei Comuni.